

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

LO SCHEMA DI LEGGE DELEGA PER IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

LE NOVITA' E GLI ASPETTI PIU' SIGNIFICATIVI

Anna Guardavilla e Rino Pavanello

Il 16 febbraio 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno **Schema di disegno di legge per il conferimento al Governo della delega all'emanazione di un testo unico per il riassetto e l'aggiornamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.**

In questo documento ne riportiamo il testo.

Nell'intento del Governo non vi è un testo unico meramente compilativo, dunque, in quanto è prevista **l'introduzione di molti elementi di novità nella normativa delegata ed il superamento di lacune significative.** Verifichiamo dunque quali siano queste **novità ed in che termini e in che misura sia stato modificato il contenuto della precedente delega.**

Il Testo dello schema approvato dal Governo il 16 febbraio 2007

Pag. 2

Note e Commenti

Pag. 6

- | | |
|---|---------|
| 1) Ampliamento del campo di applicazione | Pag. 6 |
| 2) Semplificazione degli adempimenti meramente formali | Pag. 7 |
| 3) Macchine, impianti, attrezzature | Pag. 7 |
| 4) Sistema sanzionatorio | Pag. 7 |
| 5) Soggetti del sistema di prevenzione intra-aziendale ed extra-aziendale | Pag. 10 |
| 6) Strumenti volontari ed informativi | Pag. 10 |
| 7) Promozione della cultura della sicurezza e formazione | Pag. 10 |
| 8) Vigilanza e controllo | Pag. 11 |
| 9) Appalti | Pag. 11 |
| 10) Sorveglianza Sanitaria | Pag. 11 |

Milano, 8 e 9 Marzo a Milano - I primi Convegni
“Le sfide e le prospettive sul Testo Unico, il REACH
la prevenzione e la Formazione di RSPP e ASPP”
→ <http://www.amblav.it/convegni.aspx>

1

Copyright Associazione Ambiente e Lavoro – vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it



ENTE CHE EROGA ATTIVITA' DI FORMAZIONE
ACCREDITAMENTO
DDG 18416 del 06/12/2005

SETTORI EA 35 e 37



CERTIFICATO N. 8139



PROVIDER N. 5468

Schema di disegno di legge recante:

“Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro”

Art. 1

(Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
 - a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione;
 - b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell’articolo 1, comma 2, e nell’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
 - c) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
 - 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
 - 2) adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE;
 - d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
 - e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
 - f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:
 - 1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l’utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l’eliminazione del pericolo da parte dei soggetti

- destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
- 2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
 - 3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;
 - 4) l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con previsione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzione interdittiva non superiore ad un anno;
 - 5) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate.
- g) revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
 - h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente e dei comitati regionali di coordinamento;
 - l) valorizzazione di accordi aziendali nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
 - m) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;
 - n) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, Regioni e Province Autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL), e del concorso allo sviluppo del medesimo degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico;

Il sito Web sul Testo Unico in continuo aggiornamento

→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>

3

Copyright Associazione Ambiente e Lavoro – vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

 Regione Lombardia

 ACCREDITAMENTO

ENTE CHE EROGA ATTIVITA' DI FORMAZIONE
DDG 18416 del 06/12/2005

SETTORI EA 35 e 37



CERTIFICATO N. 8139



PROVIDER N. 5468

- o) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:
- 1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, finanziati dall'INAIL quali proprie spese istituzionali;
 - 2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto e anche per mezzo della soppressione dei trasferimenti passivi ai disciolti ENPI (Ente nazionale prevenzioni infortuni) ed ENAOLI (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), approvati dagli organi deliberanti dell'Istituto;
 - 3) la promozione e la promulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;
- p) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e dell'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto e nella verifica dei risultati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
- q) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
- r) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
- 1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;
 - 2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- s) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifiche più avanzate, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia.

Per essere In-Formato gratuitamente e in forma continua
 → http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, congiuntamente con il Ministro della Salute, il Ministro delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera r) del comma 2, e il Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro delle politiche europee, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 6 mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
7. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri e maggiori spese a carico della finanza pubblica.

Milano, 8 e 9 Marzo a Milano - I primi Convegni
***“Le sfide e le prospettive sul Testo Unico, il REACH
la prevenzione e la Formazione di RSPP e ASPP”***
→ <http://www.amblav.it/convegni.aspx>

Informazioni sul “Codice” e le “Riviste della Prevenzione”
→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

LE NOVITA' E GLI ASPETTI PIU' SIGNIFICATIVI

Anna Guardavilla e Rino Pavanello

Il testo del disegno di legge, che segue alla Seconda Conferenza nazionale sul tema "Salute e Sicurezza sul Lavoro" tenutasi a Napoli il 25 e 26 gennaio 2007, nell'ambito della quale sono state presentate le "Linee guida per il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" (di seguito indicate come "Linee Guida per il Testo Unico"), differisce in maniera sensibile dalla precedente bozza di legge delega (presa qui in considerazione nella sua ultima versione del 24 gennaio 2007).

Ai sensi dell'articolo 1, "*Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali*".

Il disegno di legge prevede il completo riordino di una disciplina articolata e stratificata nel tempo, che il recepimento di numerose norme comunitarie ha reso ancora più complessa; come ci segnalano le Linee Guida, "*le parole chiave del nuovo "Testo Unico" sono: riordino, innovazione, coordinamento, semplificazione, il tutto finalizzato ad una maggiore prevenzione, a controlli più efficaci, oltretutto alla diffusione di una cultura della sicurezza.*"

Nell'intento del Governo non vi è un testo unico meramente compilativo, dunque, in quanto è prevista l'introduzione di molti elementi di novità nella normativa delegata ed il superamento di lacune significative.

Verifichiamo dunque quali siano queste novità ed in che termini e in che misura sia stato modificato il contenuto della precedente delega.

1) Ampliamento del campo di applicazione

Rispetto al **campo di applicazione oggettivo**, è prevista l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza a **tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio**, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e - si aggiunge rispetto alla precedente legge delega - della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella **pubblica amministrazione**, come già indicati nell'articolo 1, comma 2 e nell'articolo 2, comma 1, lett. b), secondo periodo del D.Lgs. 626/94 e nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

Rispetto al **campo di applicazione soggettivo**, è prevista l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza a **tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati**, attraverso da un lato misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività, e dall'altro adeguate **misure di tutela per i lavoratori autonomi secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE**.

La fonte citata è la **Raccomandazione CE del Consiglio del 18 febbraio 2003, relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi**, la quale raccomandava agli Stati membri:

6

Copyright Associazione Ambiente e Lavoro – vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it



ACCREDITAMENTO

ENTE CHE EROGA ATTIVITA' DI FORMAZIONE
DDG 18416 del 06/12/2005

SETTORI EA 35 e 37



CERTIFICATO N. 8139



PROVIDER N. 5468

2) Semplificazione degli adempimenti meramente formali

Nel testo della legge delega è prevista la semplificazione degli adempimenti *meramente formali* in materia di salute e sicurezza, **nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.**

Qualche dettaglio in merito ci viene fornito dalle Linee Guida sul Testo Unico, che precisano che tale previsione ha *“l'intento di consentire la ricerca di misure che favoriscano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, la garanzia della sicurezza in azienda, in modo che essa non venga più vista come un obbligo da adempiere ma come un obiettivo della gestione dell'impresa e parte integrante di essa.*

Tra queste sicuramente ci saranno misure di finanziamento per gli adeguamenti tecnologici e dell'organizzazione del lavoro, sul modello, reso maggiormente efficace e fruibile, dei finanziamenti erogati dall'INAIL”.

3) Macchine, impianti, attrezzature

E' confermata la previsione, già presente nella precedente bozza di legge delega, sul riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario **coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo** e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo.

4) Sistema sanzionatorio

a) Adeguamento delle sanzioni

Tra i primi punti definiti *“qualificanti”* della disciplina che il Governo metterà a punto dopo aver ricevuto la delega dal Parlamento, vi è **la riformulazione e l'adeguamento del sistema sanzionatorio - amministrativo e penale - in un'ottica di razionalizzazione**, secondo i criteri guida che si riportano di seguito.

Anzitutto si dovrà **tenere conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale e formale della violazione**, attraverso:

- **La modulazione delle sanzioni in funzione del rischio** e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, **confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758** (recante *“Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”*).
- La determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste **“solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981 n. 689, da comminare in via esclusiva o alternativa”**, con previsione de:

- ✓ **L'ammenda: fino a €20.000 per le infrazioni formali (sanzione penale pecuniaria)**
- ✓ **L'arresto: fino a tre anni, per le infrazioni di particolare gravità (sanzione penale detentiva)**
- ✓ **L'arresto fino a tre anni o ammenda fino a euro centomila negli altri casi (sanzioni penali detentiva e pecuniaria)**
- ✓ **Il pagamento di una somma di denaro fino ad €100.000 per le infrazioni non punite con sanzione penale (sanzione amministrativa pecuniaria).**

7

Copyright Associazione Ambiente e Lavoro – vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it



ENTE CHE EROGA ATTIVITA' DI FORMAZIONE
DDG 18416 del 06/12/2005

SETTORI EA 35 e 37



CERTIFICATO N. 8139



PROVIDER N. 5468

Nella legge delega non è stato dunque posto un vincolo rispetto al minimo da cui partire ma solo specificazione del tetto massimo, a differenza della precedente legge delega che invece prevedeva:

- ✓ La pena alternativa dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a 31.000 euro
- ✓ La sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 500 euro, per violazione di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale.

b) La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

L'elemento di maggiore novità a livello sanzionatorio introdotto dal disegno di legge è rappresentato dall'**accoglimento nel testo legislativo della proposta avanzata, e ribadita anche in occasione della Conferenza Governativa di Napoli, dal Senatore Carlo Smuraglia in merito all'applicazione delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle fattispecie previste dagli articoli 589 e 590 c.p.**

Il disegno di legge prevede infatti *“l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, con previsione di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzione interdittiva non superiore ad un anno.”*

E' prevista poi la **“graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate”**.

Dal momento che ne è stata prevista l'applicabilità alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è a questo punto opportuno dare conto degli **aspetti più salienti relativi alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001**, che ha introdotto più di cinque anni or sono la punibilità del soggetto collettivo quale responsabile dei fatti illeciti ad esso riconducibili, superando il tradizionale principio secondo il quale *“societas delinquere et puniri non potest”*.

Tale decreto, che non intacca né contrasta in alcun modo il principio contenuto nell'art. 27 della Costituzione secondo cui la responsabilità penale è personale, contiene **sanzioni di natura pecuniaria e di carattere interdittivo** comminate nei confronti delle persone giuridiche che risultino responsabili degli illeciti commessi da coloro che operano al loro interno.

Le sanzioni sono comminate allorché non siano predisposti ed adottati, da parte della società, gli appositi modelli di organizzazione e gestione i cui contenuti sono espressamente previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto.

Il sito Web sul Testo Unico in continuo aggiornamento

→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>

Informazioni sul “Codice” e le “Riviste della Prevenzione”

→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

Le **sanzioni pecuniarie** individuate nel decreto hanno funzione prevalentemente repressiva mentre **quelle interdittive**, applicabili ai casi più gravi, sono finalizzate ad evitare una futura ulteriore condotta illecita.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 231/2001:

Le **sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni interdittive** sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre **la sanzione pecuniaria**.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le **sanzioni interdittive** si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

In pratica, il D.Lgs. 231/2001 ha configurato "la responsabilità dell'ente per il fatto commesso dalla persona fisica, quando la realizzazione di quel fatto sia *in qualche modo* rimproverabile alla persona giuridica. [...]"

Ciò è stato fatto attraverso la previsione di **criteri di imputazione** che consentono di riferire alla persona giuridica il reato commesso dall'autore materiale – e già *proprio* dell'ente sul piano oggettivo dell'**interesse o del vantaggio** – quale conseguenza di un **difetto di organizzazione**, che si risolve nell'**omesso controllo sull'operato dei dirigenti o dipendenti**, nonché nella **mancata adozione di validi ed efficaci protocolli di comportamento aziendale**.

In questo modo **la colpa dell'ente collettivo è costruita sul modello** che i tedeschi chiamano "**colpa di organizzazione**" che, nella sua accezione garantista, si traduce nell'impossibilità di applicare la sanzione alla persona giuridica, qualora non si riesca a **dimostrare tali carenze strutturali ed organizzative**, sulle quali poggia il giudizio di "**rimproverabilità**", che esprime l'essenza" della colpevolezza dell'organismo collettivo."

9

Copyright Associazione Ambiente e Lavoro – vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it



ENTE CHE EROGA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
ACCREDITAMENTO
DDG 18416 del 06/12/2005

SETTORI EA 35 e 37



CERTIFICATO N. 8139



PROVIDER N. 5468

Il comma 2 del medesimo articolo individua poi il **campo di applicazione soggettivo** del decreto, prevedendo che *“le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Ai sensi dell'art. 5, inoltre, **presupposto per la punibilità dell'ente** è che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

L'ente non risponde se l'autore del reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Come emerge da questi pochi cenni, **dunque, si tratta di una disciplina che, nelle sue finalità e nei suoi principali aspetti applicativi, è perfettamente compatibile con la materia della salute e sicurezza**

5) Soggetti del sistema di prevenzione intra-aziendale ed extra-aziendale

E' prevista la revisione dei requisiti e delle funzioni di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale ed in particolare il **rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale**.

Dovrà inoltre essere realizzato un potenziamento della funzione degli **Organismi paritetici** ed un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di SSL, per l'emanazione di indirizzi generali uniformi e la promozione dello scambio di informazioni, accompagnato da una ridefinizione dei compiti e della composizione della **Commissione Consultiva Permanente e dei Comitati Regionali di Coordinamento**.

6) Strumenti volontari ed informativi

E' prevista la valorizzazione di **accordi aziendali** nonché, **su base volontaria**, dei **codici di condotta ed etici** e delle **buone prassi** che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, **anche secondo i principi della responsabilità sociale**, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente.

Dovrà inoltre essere definito un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili alla promozione della salute e sicurezza.

Le Parti Sociali parteciperanno al sistema informativo costituito da Ministeri, Regioni e Province Autonome, INAIL, ISPESL.

Concorreranno allo sviluppo di tale sistema gli organismi paritetici e le associazioni e gli istituti di settore a carattere scientifico.

7) Promozione della cultura della sicurezza e formazione

Sono confermate le iniziative già presenti nella precedente bozza di legge delega, quali:

- ✓ La realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi;
- ✓ Il finanziamento degli investimenti in materia di SSL delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e **nei limiti** delle spese istituzionali dell'Istituto;
- ✓ La diffusione della cultura della salute e sicurezza **all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione**.

10

Copyright Associazione Ambiente e Lavoro – vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

8) Vigilanza e controllo

Le Linee guida sul Testo Unico definiscono la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi ispettivi come *uno dei punti maggiormente qualificanti*. E proseguono: “*si tratta di rendere maggiormente efficace la vigilanza, al fine di evitare che vi siano sovrapposizioni e duplicazioni tra i soggetti istituzionalmente a ciò deputati e consentire a ciascuno di essi di operare al meglio.*”

In tal senso, è stata prevista nel disegno di legge tale razionalizzazione nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 758/1994 e di cui all'art. 23 c. 4 del D.Lgs. 626/94, con la ulteriore indicazione – aggiunta rispetto alla precedente bozza – del riordino del sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e della previsione di criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento.

9) Appalti

E' prevista una revisione della materia degli appalti tramite la previsione di misure dirette:

- ✓ Al miglioramento dell'efficacia della **responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore** e del **coordinamento degli interventi** di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai **subappalti**, anche attraverso meccanismi che consentano di valutare l'**idoneità tecnico-professionale** delle imprese pubbliche e private **alla luce del rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro**, quale elemento vincolante per la **partecipazione alle gare** relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'**accesso ad agevolazioni**, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;
- ✓ Alla **modifica del sistema** di assegnazione degli appalti pubblici al **massimo ribasso**.

10) Sorveglianza Sanitaria

E' stato **introdotta ex novo la rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria** attraverso l'adeguamento di esse alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifiche più avanzate, **anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia**.

Milano, 8 e 9 Marzo a Milano - I primi Convegni
“Le sfide e le prospettive sul Testo Unico, il REACH
la prevenzione e la Formazione di RSPP e ASPP”
→ <http://www.amblav.it/convegni.aspx>

Informazioni sul “Codice” e le “Riviste della Prevenzione”
→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp